

FOGLIO INFORMATIVO RILASCIO DI ASSEGNO CIRCOLARE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A158955
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2438.00 - ABI: 08735
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale n. 00436650170
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale e amministrativa in Brescia (Bs), Via Sostegno n.58, tel. 030.94691, fax 030.9469301,
e-mail: info@btl.bcc.it, sito internet: www.bancadelterritoriolombardo.it,
Indirizzo PEC: segreteria@pec.btl.bcc.it

CHE COS'E' L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

L'operazione consente al cliente di ottenere dalla Banca, previo versamento alla medesima della relativa provvista in denaro contante oppure mediante addebito in conto corrente, l'emissione di assegni circolari a favore dello stesso richiedente o di terzi, nonché di apporre o meno al titolo la clausola di Non Trasferibilità.

La clausola di Non Trasferibilità è obbligatoria per assegni di importo pari o superiore alla soglia tempo per tempo fissata ai sensi della normativa antiriciclaggio, attualmente pari a 1.000 euro (art. 49 D.lgs. n. 231/2007).

Gli assegni circolari sono rilasciati dalla Banca per conto di Cassa Centrale Banca, che è quindi l'istituto emittente.

Chi richiede l'emissione di assegno circolare può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo stesso.

Tra i **principali rischi** va considerato lo smarrimento del titolo, soprattutto se l'assegno circolare non reca la clausola di non trasferibilità, poiché può essere incassato fraudolentemente da parte di terzi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE

	Cassa - Cliente - : 0,25% Minimo: €	15,00
	Cassa - non Cliente - : 0,25% Minimo: €	15,00
	Conti correnti:	
	fino a € 500,00: €	2,00
	fino a € 2.000,00: €	2,00
	fino a € 5.000,00: €	3,00
	fino a € 20.000,00: €	5,00
	fino a € 50.000,00: €	5,00
	fino a € 100.000,00: €	5,00
	oltre: €	5,00
Commissioni per emissione assegni		
Imposta di bollo per rilascio assegno circolare in forma libera (D.Lgs. 231/2007 art.49 comma 10)	€ 1,50 per ogni assegno	

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BTL – Banca del Territorio Lombardo Cred.Coop. – soc.coop.

Ufficio Reclami

Via Sostegno, 58 – 25124 Brescia (Bs)

Fax: **030/9469305**

e-mail btl.reclami@btlbanca.it

pec: segreteria@pec.btl.bcc.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Assegno circolare	L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario. E' un titolo formale, perché soggetto all'osservanza di particolari requisiti di forma in mancanza dei quali l'assegno circolare è invalido. Tali requisiti sono: - la denominazione "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo; - la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; - l'indicazione del prenditore (beneficiario); - l'indicazione della data e del luogo di emissione; - la sottoscrizione dell'istituto emittente.
Clausola di Non Trasferibilità	Se un assegno porta la clausola " non trasferibile " non può essere pagato a soggetto diverso dal beneficiario; non ammessa infatti la " girata " se non quella - eventuale - " per l'incasso " a favore della Banca incaricata dal Beneficiario di curarne la presentazione alla Banca emittente. La clausola " non trasferibile " è obbligatoria per gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro.